

Civile Sent. Sez. 1 Num. 23757 Anno 2019

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: SCALIA LAURA

Data pubblicazione: 24/09/2019

SENTENZA

sul ricorso n. 5076/2018 proposto da:

ANOYE MURPHY, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dell'Università, 11 presso lo studio dell'avvocato Emiliano Benzi e rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini giusta procura speciale a margine del ricorso

-ricorrente -

1618
2019

4

Corte di Casazione - copia non ufficiale

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso gli uffici della medesima in Roma, Via dei Portoghesi, 12

-controricorrente-

E

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

-intimato-

avverso la sentenza n. 1491/2017 della Corte di appello di Torino, depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella pubblica udienza del 24/05/2019;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha concluso per il rinvio in attesa della decisione delle SS.UU. in materia di protezione umanitaria ed in subordine per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Anoye Murphy ricorre in cassazione con unico articolato motivo avverso la decisione in epigrafe indicata e deducendo la violazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 censura l'impugnata sentenza per avere la Corte di appello di Torino escluso che l'estrema sua povertà, comune alla regione di provenienza, integrasse una situazione di vulnerabilità idonea al riconoscimento di un permesso per motivi umanitari.

2. Resiste con controricorso l'Amministrazione intimata.



3. Con ordinanza interlocutoria, la sezione sesta, sottosezione prima, ha rimesso il processo all'odierna udienza pubblica; l'Amministrazione ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5, comma 6, t.u. immigrazione, per avere ritenuto la Corte torinese che l'accertata estrema povertà dell'appellante, e della regione di sua provenienza, non integrasse le ragioni legittimanti il riconoscimento di un permesso per ragioni umanitarie.

Invoca sul punto il ricorrente il diritto di ogni individuo ad un livello di vita dignitoso, inclusivo di quello all'alimentazione ed alla salute, ed il "diritto dalla libertà dalla fame" ex art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali di New York del 16 dicembre 1996, facendo valere, a sostegno, le caratteristiche socio-economiche della Nigeria, Paese con circa centottanta milioni di abitanti per oltre il 60% al di sotto della soglia di povertà e con rischio per la loro stessa sopravvivenza.

Nell'impugnata sentenza sarebbe stato violato l'art. 32, comma 3-bis, d.lgs. n. 25/2008 che, espressamente, impone una valutazione *ad personam* in ordine alla sussistenza di ragioni umanitarie.

2. Il motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente reitera invero dinanzi a questa Corte di legittimità le ragioni che hanno condotto i giudici di appello a motivatamente rigettare l'impugnazione dinanzi a loro proposta, facendo valere la tutelabilità, attraverso l'azionato strumento della protezione per ragioni umanitarie, di un "diritto dalla libertà dalla fame", integrato dalla condizione di estrema povertà propria e della regione di provenienza.

La Corte di merito ha ritenuto l'insussistenza di condizioni di vulnerabilità legate a fattori soggettivi o desumibili dalle condizioni

politico-sociali del paese di origine in ragione di un puntuale ed autonomo esame, escludendo che l'azionata pretesa fosse riconducibile al catalogo "aperto" della protezione umanitaria.

La decisione è pertanto conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui le situazioni di difficoltà, anche estrema, di carattere economico e sociale, non sono sufficienti in se stesse, in assenza di specifiche condizioni di vulnerabilità, a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Cass. 07/02/2019 n. 3681).

3. Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione costituitasi nella misura di euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

4. Deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, stante la prenotazione a debito in ragione dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (Cass. 22/03/2017 n. 7368).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2019